

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LENOCI, LEZZI, VENTURINI, FORTUNA,
MACCHIAVELLI, BALDANI GUERRA**

Presentata il 15 giugno 1967

**Agevolazioni di carriera agli ufficiali combattenti della guerra 1940-45,
dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione trova motivazione in un atto di giustizia riparatrice a favore dei dipendenti delle ferrovie dello Stato, i quali, combattenti con il grado di ufficiali nell'ultima guerra mondiale, non hanno ottenuto il riconoscimento dovuto loro per il servizio prestato e sono rimasti danneggiati nello sviluppo di carriera nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

Infatti, contrariamente a quanto si è verificato presso altre pubbliche amministrazioni, ove i combattenti e reduci hanno potuto usufruire di talune agevolazioni, nell'ambito dell'Amministrazione ferroviaria gli ufficiali combattenti della guerra 1940-1945 si trovano oggi in condizioni di carriera diverse rispetto a quelle di altre categorie della pubblica amministrazione.

Senza soffermarci sulle particolari condizioni di tali combattenti, che per la maggior parte reduci dalla guerra furono impossibilitati a riprendere gli studi universitari interrotti o per mancanza di mezzi o perché costretti a ricercare immediatamente una qualsiasi occupazione, riteniamo doveroso sottolineare che la concessione delle agevolazioni di carriera proposte rappresenterebbe non solo un miglioramento economico ma anche e soprattutto un riconoscimento sul piano morale.

Facendoci portavoce del vivo desiderio manifestato dagli ex combattenti dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sottoponiamo quindi al Parlamento la presente proposta di legge, convinti che in virtù dei principi che la ispirano, non potrà mancare ad essa il necessario consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato appartenenti al gruppo di concetto, in possesso del titolo di studio

di scuola media superiore, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario o qualifiche equiparate del personale dell'esercizio e che abbiano prestato servizio militare in qualità di ufficiale nella guerra 1940-1945 e siano in possesso della qualifica di combattente o assimilato, sono promossi, a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla qualifica immediatamente superiore a quella attualmente rivestita.

ART. 2.

Le promozioni di cui all'articolo precedente decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I benefici della presente legge non sono incompatibili con quelli previsti da altre leggi a favore degli ex combattenti o categorie assimilate.

ART. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del personale previsti negli stati di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.